

Bruxelles, 13 febbraio 2019
(OR. en)

6411/19

EF 65
ECOFIN 163
CODEC 409

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	4 febbraio 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 664 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 4.2.2019 che integra il regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conflitti di interesse in materia di fondi europei per il venture capital

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 664 final.

All.: C(2019) 664 final

Bruxelles, 4.2.2019
C(2019) 664 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 4.2.2019

che integra il regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conflitti di interesse in materia di fondi europei per il venture capital

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ istituisce il marchio "fondo europeo per il venture capital (EuVECA)" e introduce misure per consentire ai fornitori di venture capital di commercializzare i loro fondi in tutta l'UE basandosi su un unico complesso di norme. A norma del regolamento (UE) n. 345/2013, ogni fondo che utilizza questo marchio deve dimostrare che una quota elevata di investimenti (pari al 70 % del capitale versato dagli investitori) è destinata a sostenere le piccole imprese.

L'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 345/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per specificare: a) i tipi di conflitti di interesse di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e b) le misure che i gestori di fondi per il venture capital qualificati sono tenuti a prendere, per quanto riguarda strutture e procedure organizzative e amministrative, per identificare, prevenire, gestire, controllare e rendere pubblici i conflitti di interesse.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il 27 maggio 2014 la Commissione ha chiesto all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di fornire consulenza tecnica in merito alla redazione degli atti delegati previsti dal regolamento (UE) n. 345/2013.

Durante la stesura della consulenza tecnica l'ESMA ha mantenuto stretti contatti con i portatori di interessi. L'ESMA ha pubblicato la relazione finale relativa alla consulenza tecnica destinata alla Commissione in data 3 febbraio 2015². La consulenza ha tenuto conto delle opinioni espresse dai portatori di interessi nel corso della consultazione pubblica effettuata tra il 26 settembre 2014 e il 10 dicembre 2014. Un'audizione pubblica con esperti organizzata dall'ESMA ha avuto luogo il 10 novembre 2014. Inoltre, è stato consultato il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati dell'ESMA. Durante l'elaborazione della consulenza tecnica l'ESMA ha mantenuto stretti contatti con i portatori di interessi degli Stati membri. La consulenza tecnica comprende un'analisi costi-benefici.

L'8 febbraio 2016 i servizi della Commissione hanno avviato la consultazione degli Stati membri; è stato debitamente consultato anche il gruppo di esperti del Comitato europeo dei valori mobiliari.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) n. 345/2013 definisce un quadro giuridico comune per la gestione e la commercializzazione dei fondi per il venture capital qualificati nell'Unione europea. Esso stabilisce norme comuni per l'utilizzo del marchio "EuVECA" per i fondi per il venture capital qualificati.

¹ Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).

² *Final Report - ESMA's technical advice to the European Commission on the delegated acts of the Regulations on European Social Entrepreneurship Funds and European Venture Capital Funds* (Relazione finale - consulenza tecnica dell'ESMA alla Commissione europea sugli atti delegati dei regolamenti relativi ai fondi europei per l'imprenditoria sociale e ai fondi europei per il venture capital) (2015/ESMA/227).

La base giuridica per l'atto delegato è definita all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 345/2013.

Data la forma giuridica del regolamento (UE) n. 345/2013 e la necessità di garantire parità di trattamento, condizioni di concorrenza uniformi e il massimo livello possibile di tutela e fiducia degli investitori, un regolamento delegato è considerato lo strumento più appropriato. Il presente regolamento delegato contiene norme uniformi per tutti i gestori di fondi per il venture capital. Il rischio di divergenze nell'applicazione nei vari Stati membri è pertanto evitato.

La presente proposta prevede le seguenti disposizioni. L'articolo 1 stabilisce l'elenco di tipi di conflitti di interesse nel contesto dei fondi per il venture capital qualificati. Disciplina le situazioni che coinvolgono il gestore del fondo per il venture capital qualificato, i dipendenti della società di gestione, un altro fondo per il venture capital qualificato, un organismo di investimento collettivo o OICVM gestito dallo stesso gestore che realizza un guadagno o evita una perdita finanziaria a scapito del fondo per il venture capital qualificato e del suo investitore.

L'articolo 2 sancisce l'obbligo da parte dei gestori di fondi per il venture capital qualificati di elaborare, applicare e mantenere un'efficace politica sui conflitti di interesse. L'articolo 3 stabilisce i provvedimenti da adottare nell'ambito delle procedure e misure di prevenzione e di gestione dei conflitti di interesse.

L'articolo 4 elenca i provvedimenti minimi che dovrebbero essere adottati nei casi in cui le disposizioni organizzative o amministrative non sono sufficienti a prevenire il rischio che venga arrecato pregiudizio agli interessi del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori.

L'articolo 5 reca disposizioni relative agli obblighi dei gestori di fondi per il venture capital qualificati per quanto concerne l'adozione di strategie per l'esercizio dei diritti di voto al fine di evitare conflitti di interesse. L'articolo 6 specifica le modalità e il formato in cui dovrebbe essere effettuata la comunicazione dei conflitti di interesse.

Infine, l'articolo 7 rinvia l'applicazione del presente regolamento a sei mesi dopo la data di entrata in vigore per concedere ai gestori di fondi per il venture capital qualificati il tempo di adeguarsi alle nuove prescrizioni.

Il presente regolamento delegato è rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo (SEE) e andrebbe quindi esteso a quest'ultimo.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il presente regolamento delegato non ha implicazioni finanziarie per il bilancio dell'UE né per quello dell'ESMA. Il presente atto non richiede quindi né finanziamenti supplementari né la creazione di posti aggiuntivi per l'ESMA.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 4.2.2019

che integra il regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conflitti di interesse in materia di fondi europei per il venture capital

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital³, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire un controllo e una gestione efficaci dei conflitti di interesse nel settore dei fondi europei per il venture capital è importante specificare le situazioni in cui è probabile che si verifichino conflitti di interesse.
- (2) Nel contesto dei fondi per il venture capital qualificati, i tipi di conflitti di interesse differiscono a seconda del ruolo, degli interessi e degli incentivi delle persone coinvolte. Per facilitare l'individuazione dei conflitti di interesse in tale contesto è necessario stilare un elenco di situazioni suscettibili di determinare conflitti di interesse. Tale elenco dovrebbe essere sufficientemente ampio da comprendere qualsiasi tipo di conflitti di interesse che possa insorgere nel settore dei fondi europei per il venture capital. Pertanto, i tipi di conflitti di interesse dovrebbero comprendere situazioni in cui vi è la prospettiva di realizzare un guadagno finanziario o di evitare una perdita finanziaria, o quando sono forniti incentivi che favoriscono interessi particolari a scapito degli interessi del fondo per il venture capital qualificato o degli investitori nel fondo.
- (3) I gestori di fondi per il venture capital qualificati dovrebbero adottare procedure e misure intese a garantire che le persone impegnate in tali attività le svolgano nell'interesse superiore dei fondi per il venture capital qualificati e dei loro investitori. Per raggiungere un livello armonizzato di tutela degli investitori nell'Unione, e consentire a detti gestori di adottare e seguire una prassi coerente ed efficace per prevenire, monitorare e gestire i conflitti di interesse, è opportuno che la loro politica sui conflitti di interesse elenchi una serie minima di provvedimenti. Per evitare oneri amministrativi inutili, assicurando al contempo un adeguato livello di protezione degli investitori, la politica sui conflitti di interesse dovrebbe essere adattata alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività dei gestori.
- (4) Le procedure e le misure previste dalla politica sui conflitti di interesse potrebbero essere insufficienti a tutelare gli interessi del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori, nel qual caso i gestori di fondi per il venture capital qualificati dovrebbero adottare i provvedimenti supplementari necessari per tutelare tali interessi.

³ Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).

Tali provvedimenti dovrebbero includere la trasmissione delle informazioni all'alta dirigenza o ad altro organo interno competente del fondo per il venture capital qualificato e l'adozione delle decisioni o delle azioni necessarie per agire nel superiore interesse del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori.

- (5) I gestori di fondi per il venture capital qualificati possono occuparsi della gestione di società in cui investono tali fondi. Per evitare conflitti di interesse e per assicurare che i diritti di voto di tali gestori siano esercitati a beneficio sia del fondo per il venture capital qualificato interessato che dei suoi investitori, è necessario specificare requisiti dettagliati in relazione all'esercizio di tali diritti di voto. Per garantire un livello sufficiente di tutela degli investitori, i gestori di fondi per il venture capital qualificati dovrebbero elaborare strategie adeguate ed efficaci al riguardo e fornire su richiesta una sintesi di tali strategie e delle azioni adottate.
- (6) Per garantire l'efficacia della comunicazione dei conflitti di interesse, le informazioni fornite dovrebbero essere aggiornate periodicamente. Visti i rischi intrinseci dell'utilizzo di un sito web come strumento per comunicare i conflitti di interesse, è necessario stabilire i criteri per la pubblicazione di tali informazioni su un sito web.
- (7) Per consentire ai gestori di fondi per il venture capital qualificati di adeguarsi alle nuove prescrizioni, la data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata di sei mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tipi di conflitti di interesse

Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 345/2013, i tipi di conflitti di interesse sono situazioni in cui il gestore di un fondo per il venture capital qualificato, la persona che svolge effettivamente l'attività di gestore, i dipendenti o qualsiasi altra persona che, direttamente o indirettamente, controlla o è controllata dal gestore, da un altro fondo per il venture capital qualificato o da un organismo di investimento collettivo, compreso un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), gestito dallo stesso gestore o il relativo investitore,

- (a) è probabile che realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a scapito del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori;
- (b) ha un interesse nel risultato del servizio prestato o dell'attività eseguita a favore del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori che è distinto dall'interesse del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori;
- (c) ha un interesse nel risultato dell'operazione effettuata per conto del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori che è distinto dall'interesse del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori;
- (d) ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare:
 - gli interessi di un investitore, di un gruppo di investitori o di un altro organismo di investimento collettivo, compresi gli OICVM, rispetto agli interessi del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori;
 - gli interessi di un investitore nel fondo per il venture capital qualificato rispetto agli interessi di un altro investitore o gruppo di investitori nel medesimo fondo;

- (e) esegue le stesse attività per il fondo per il venture capital qualificato, per un altro organismo di investimento collettivo, compresi gli OICVM, o per un investitore;
- (f) versa o percepisce competenze o commissioni oppure fornisce o riceve prestazioni non monetarie, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 231/2013⁴;
- (g) influenza e ha un interesse personale a influenzare lo sviluppo di un'impresa di portafoglio ammissibile a svantaggio del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori o a scapito del conseguimento degli obiettivi del fondo per il venture capital qualificato.

Articolo 2

Politica sui conflitti di interesse

1. Il gestore del fondo per il venture capital qualificato stabilisce, applica e mantiene una politica sui conflitti di interesse, redatta per iscritto, che sia adeguata alle dimensioni e alla struttura organizzativa del gestore stesso, tenuto conto della natura, della portata e della complessità della sua attività.
2. La politica sui conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 individua, in linea con l'articolo 1, le circostanze che possono dar luogo a conflitti di interesse e precisa le misure da adottare e le procedure da seguire su base continuativa.

Articolo 3

Procedure e misure per prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse

Le misure da adottare e le procedure da seguire di cui all'articolo 2, paragrafo 2, comprendono almeno i seguenti provvedimenti:

- (a) il divieto di scambio di informazioni tra le persone o i soggetti di cui all'articolo 1, qualora un tale scambio di informazioni possa causare o favorire conflitti di interesse;
- (b) la separazione della sorveglianza delle persone o dei soggetti di cui all'articolo 1 i cui interessi possano entrare in conflitto;
- (c) la soppressione del collegamento o della dipendenza della remunerazione delle persone o dei soggetti di cui all'articolo 1 che esercitano prevalentemente una data attività, rispetto alla remunerazione di persone o soggetti che esercitano prevalentemente un'altra attività, o rispetto ai redditi da essi generati, nel caso in cui possano insorgere conflitti di interesse in relazione a dette attività;
- (d) impedire che le persone o i soggetti di cui all'articolo 1 esercitino un'influenza indebita sulla gestione del fondo per il venture capital qualificato;
- (e) impedire o controllare il coinvolgimento delle persone o dei soggetti di cui all'articolo 1 in qualsiasi attività che possa portare a conflitti di interesse.

⁴ Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1).

Articolo 4

Gestione delle conseguenze dei conflitti di interesse

Qualora le misure e le procedure previste dalla politica sui conflitti di interesse a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 3 non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, il rischio che venga arrecato pregiudizio agli interessi del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori, i gestori di fondi per il venture capital qualificati adottano i seguenti provvedimenti:

- (a) informano prontamente la loro alta dirigenza o altro organo interno competente, o l'alta dirigenza o altro organo interno competente del fondo per il venture capital qualificato, del rischio che venga arrecato pregiudizio agli interessi del fondo o dei suoi investitori;
- (b) adottano decisioni o azioni per garantire di agire nell'interesse superiore del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori.

Articolo 5

Strategie per l'esercizio dei diritti di voto volte ad evitare conflitti d'interesse

- 1. I gestori di fondi per il venture capital qualificati elaborano per iscritto strategie adeguate ed efficaci per determinare quando e come esercitare i diritti di voto detenuti nel portafoglio del fondo per il venture capital qualificato a beneficio sia del fondo per il venture capital qualificato in questione che dei suoi investitori.
- 2. Le strategie di cui al paragrafo 1 determinano le misure da adottare e le procedure da seguire e comprendono almeno i seguenti provvedimenti:
 - (a) monitoraggio delle pertinenti operazioni sul capitale (*corporate action*);
 - (b) garanzia dell'esercizio dei diritti di voto in conformità con gli obiettivi e la politica di investimento del fondo per il venture capital qualificato;
 - (c) prevenzione e gestione dei conflitti di interesse derivanti dall'esercizio di tali diritti di voto.
- 3. I gestori di fondi per il venture capital qualificati, su richiesta, forniscono agli investitori una sintesi delle strategie di cui ai paragrafi 1 e 2 e informazioni dettagliate sulle azioni adottate conformemente a tali strategie.

Articolo 6

Comunicazione dei conflitti di interesse

- 1. I gestori di fondi per il venture capital qualificati forniscono le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 345/2013 sul supporto durevole di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, e mantengono aggiornate tali informazioni.

⁵ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

2. I gestori di fondi per il venture capital qualificati possono fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite un sito web, senza trasmetterle personalmente all'investitore, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- (a) gli investitori sono stati informati dell'indirizzo del sito web e della pagina all'interno del sito web su cui sono pubblicate le informazioni;
 - (b) gli investitori hanno acconsentito alla fornitura di tali informazioni tramite il sito web;
 - (c) le informazioni sono costantemente accessibili tramite il sito web per tutto il periodo di tempo in cui gli investitori possono ragionevolmente avere bisogno di accedervi.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [OP: si prega di inserire la data corrispondente a sei mesi dopo la data di entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4.2.2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER